

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CLAUDIO PORZIO

Seduta del 27/04/2021

### FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento tramite cessione di quote della retribuzione, stipulato il 08.10.2015 ed estinto anticipatamente sulla base del conteggio estintivo del 09/10/2019, in occasione della 48<sup>ma</sup> rata, parte ricorrente - insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso - si rivolge all'ABF chiedendo, previo richiamo alla sentenza Lexitor, il rimborso, sulla base del criterio pro rata temporis, di costi non maturati per un totale di €360,00 corrispondenti alla quota parte delle spese di istruttoria, oltre interessi legali dal giorno di estinzione a quello di rimborso. L'intermediario eccepisce la non rimborsabilità delle spese di istruttoria, in quanto esse rappresentano un costo prodromico al contratto riferito a un'attività di valutazione preliminare del merito creditizio del cliente e di pre-analisi volta ad accertare essenzialmente l'esistenza dei requisiti minimi richiesti dalla normativa e, quindi, la fattibilità dell'operazione di finanziamento. Tali attività vengono effettuate prima della redazione/stipula del contratto e dell'inizio dell'ammortamento effettivo del prestito e comportano per l'ente finanziatore l'assunzione di un costo per fruire di servizi ed evidenze necessarie allo scopo, erogati anche da società specializzate terze. Il ricorrente nel replicare alle controdeduzioni insiste per l'accoglimento del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## DIRITTO

Nel merito, la domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali nonché delle spese istruttorie sopportate con riferimento alla conclusione del contratto.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi nonché dei "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

È da premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). È altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.).

Inoltre, il Collegio segnala l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali i quali hanno fatto propria l’interpretazione della Corte con la sentenza, stabilendo che in caso di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi sostenuti per l’erogazione dello stesso senza alcuna distinzione tra costi up front e recurring (da ultimo, Tribunale di Napoli, sentenza n. 1340 del 02.02.2020).

Pertanto, la direttiva 2008/48/CE per come interpretata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza Lexitor è pienamente applicabile al caso in oggetto.

Circa il rimborso delle spese di istruttoria richiesto dal ricorrente, il Collegio ritiene che, alla luce della loro descrizione nel modulo SECCI (§ 3.1 costi connessi, che cita esplicitamente le attività di “archiviazione dati e documenti”) e delle più recenti posizioni condivise dai Collegi, debba riconoscersi la loro natura recurring.

Pertanto, il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’intermediario obbligato al rimborso di €360,00 più interessi dalla data del reclamo

### **P.Q.M.**

**In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo di € 360,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO